



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

CONVENZIONE GENERALE CON IL CONSORZIO ACQUA POTABILE MILANO

Approvato con delibera C.C. n. 32 del 6/6/1996

PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI DI UTENZA E LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Milano, addì

Tra il Consorzio Acqua Potabile Milano con sede in Milano Via Rimini 34/36 – C.F. 00870140159 rappresentato dall'Ing. **Francesco Albasser** nella sua qualità di Direttore Generale e il Comune di Bernareggio con sede in Bernareggio Via Prinetti 29 – C.F. 87001490157 rappresentato dalla **Signora Serena Agostini** nella sua qualità di Sindaco si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune, con l'apposizione del visto sulla Domanda di Concessione Acqua Potabile, autorizza contestualmente il C.A.P. all'esecuzione dell'allacciamento idrico e alla manomissione del suolo pubblico, per i relativi lavori; il Comune provvede in proprio alla riscossione di tutti gli oneri di sua competenza.

Il C.A.P. provvederà ad informare il Comune dell'inizio lavori mediante invio all'Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale di apposito modulo recante:

- luogo dell'intervento;
- data dell'intervento;
- tipo di intervento;
- lunghezza, larghezza e profondità dello scavo;
- durata dell'intervento;
- sezione quotata in dettaglio.

In caso di particolare urgenza il C.A.P. potrà provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori previa comunicazione mediante fonogramma o fax, cui seguirà comunicazione scritta.

Art. 2

La durata delle concessioni ha valore 120 giorni, trascorsi i quali il Comune potrà negare l'autorizzazione all'esecuzione di quei lavori che –a suo giudizio- nel frattempo risultassero pregiudizievoli alle strade, come pure dettare maggiori prescrizioni o varianti al tracciato o al posizionamento della tubazione che ritenesse necessarie al pubblico interesse.

Nel caso in cui le condizioni generali della strada non siano mutate, la concessione verrà rinnovata di altri 60 giorni, previa richiesta scritta di proroga.

Art. 3

In deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il presente disciplinare libera il C.A.P. dal pagamento della tassa di occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico, la cui riscossione potrà essere regolata con l'utente interessato direttamente dagli uffici comunali all'atto del rilascio del nulla-osta sulla Domanda di Concessione Acqua Potabile o collaudo definitivo dei lavori di allacciamento, previa dichiarazione del C.A.P., **sino al 31.12.1999.**

Art. 4

Entro 120 giorni dalla comunicazione di ultimazione di ogni singolo lavoro ed ai soli fini della definizione dei rapporti tra C.A.P. e impresa esecutrice, il Comune segnalerà al C.A.P. la regolarità o meno dei ripristini eseguiti.

Il C.A.P. a garanzia della corretta esecuzione delle opere, in sostituzione del deposito cauzionale, si impegna a non corrispondere all'impresa la rata di saldo per il singolo lavoro prima di avere conferma della comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di regolarità dei ripristini eseguiti.

Il C.A.P. invierà all'Ufficio LL.PP. del Comune la comunicazione della fine lavori e l'Amministrazione Comunale avrà 30 giorni a disposizione per evidenziare eventuali irregolarità. La mancata risposta da parte del Comune si intenderà dichiarazione di regolarità.

Art. 5

Il Comune sarà completamente sollevato da ogni responsabilità in ordine ai danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose sia durante l'esecuzione dei lavori che dopo l'ultimazione degli stessi, fino al collaudo definitivo delle opere.

Art. 6

Ogni lavoro dovrà essere condotto a termine nel più breve tempo possibile e saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari per rendere sicuro il transito dei pedoni e per garantire la continuità del traffico. Di norma i rinterri saranno eseguiti in giornata. Particolari situazioni che rendessero necessario il mantenimento dello scavo aperto, saranno segnalate di volta in volta, precisato che verranno comunque effettuate tutte le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, atte a garantire la pubblica incolumità.

Art. 7

Modalità di esecuzione dei lavori stradali per nuovi allacciamenti:

1. scavi e rinterri

La rottura della massicciata sarà eseguita esclusivamente mediante taglio continuo con fresa.

Prima della posa della tubazione verrà steso un letto di sabbia di almeno cm 10, con rinfianco e ricoprimento della tubazione posata di altri cm 10 di sabbia.

Gli scavi saranno rinterrati con materiale arido costipato a strati dello spessore massimo di cm 30 e successivamente bagnato e rullato. Si provvederà alla totale asportazione e alla sostituzione con materiale idoneo di apporto allorché il terreno di sottofondo a giudizio del responsabile di cantiere non sia idoneo alla stabilità del rinterro. Si dovrà procedere alla sostituzione totale quando il materiale è assimilabile al gruppo 8 della classifica UNI (C.N.R. – UNI 10.006), oppure qualunque sia il gruppo di appartenenza, allorché il terreno contenga notevoli quantità di sostanze eterogenee (terreno vegetale, tronchi, corpi estranei, macerie di pavimentazione, rifiuti, ecc.). Per i materiali in sito di tipo granulare (assimilabili ai gruppi A4 o A7 della classifica C.N.R. – UNI) si potrà provvedere ad opportuna correzione con materiale idoneo.

Negli scavi interessanti la carreggiata stradale, l'ultimo strato di cm 50, compreso in due strati, verrà riempito con mista naturale di fiume o di cava di dimensione massima di mm 71 e costituita da aggregato grosso (assimilabile al trattenuto dallo staccio 2 UNI 2332), aggregato medio (passante allo staccio 2 UNI 2332 e trattenuto dallo staccio 0,075 UNI 2332) e, quantità limitate di aggregato fine legante (confrontabile con il passante allo staccio 0,075 UNI 2332).

Negli scavi interessanti il marciapiede l'ultimo strato di cm 25 compreso, verrà riempito con misto granulare delle dimensioni massime di mm 30 costituito da aggregato grosso (assimilabile al trattenuto dallo staccio 0,075 UNI 2332) e quantità limitate di aggregato fino legante (passante allo staccio 0,075 UNI 2332).

Sia sulla carreggiata che sul marciapiede, la superficie di transito verrà resa agibile a fine lavori con opportune aggiunte di graniglia e sabbia in modo da costituire un tappetino sufficientemente chiuso e continuo con la pavimentazione limitrofa.

I materiali provenienti dagli scavi e non idonei per il rinterro, saranno portati alle pubbliche discariche.

2. ripristino della carreggiata stradale bitumata

La pavimentazione della carreggiata stradale sarà costituita come qui riportato:

1. scavo di cassonetto per far luogo alla fondazione stradale;
2. rullatura a rifiuto del piano di cassonetto;
3. strato di base in conglomerato bituminoso (tout-venant bitumato), con bitume a penetrazione 80/100, dello spessore finito di almeno cm 15, steso e rullato in due strati;
4. manto di usura in conglomerato bituminoso con bitume di penetrazione 80/100 al 5,5%-6,5% di pietrisco confezionato con pietrischetto serpentinoso o porfirico, dello spessore medio di mm 20.

Nei tratti stradali rettilinei la superficie del tappeto di usura sarà di forma rettangolare o quadrata di larghezza in senso longitudinale di almeno un metro oltre la sagoma del tout-venant, con un minimo di quattro metri, con la linea di sovrapposizione tra il nuovo ed il vecchio manto perpendicolare all'asse stradale.

Nei tratti stradali curvilinei la superficie del tappeto di usura sarà di forma trapezia di larghezza in corrispondenza del bordo stradale di almeno un metro oltre la sagoma del tout-venant, con un minimo di

quattro metri, con la linea di sovrapposizione tra il nuovo ed il vecchio manto perpendicolare alla tangente al brodo esterno della pavimentazione stradale.

Nel caso in cui la manutenzione del suolo interessi una sola corsia, il ripristino sarà esteso da un lato fino al ciglio stradale e dall'altro fino al limite della mezzeria (questa esclusa) segnata dalla segnaletica stradale.

Nel caso in cui la manomissione del suolo interessi tutta la carreggiata, il ripristino sarà esteso fino ai due cigli stradali, sia che siano costituiti dai muri delle case che dai cordoli stradali.

La pavimentazione manomessa sarà ripristinata impiegando materiale non inferiore per qualità, spessore, pezzatura, colore e dimensione di quello rimosso.

3. ripristino della carreggiata stradale non bitumata

Il ripristino della pavimentazione stradale sarà eseguito in conformità con quanto riportato al precedente punto 1.

La superficie viaria sarà rullata a rifiuto al fine di evitare cedimenti locali.

Ove esistente precedentemente allo scavo, si provvederà a ripristinare lo strato di ghiaio e graniglia sulla superficie stradale.

4. ripristino del marciapiede bitumato

La pavimentazione nella sede del marciapiede sarà così costituita:

1. rullatura a rifiuto del piano di cassonetto;
2. strato di fondazione con misto granulato della dimensione massima di mm 30 e costituito da aggregato grosso (assimilabile al trattenuto dallo staccio 2 UNI 2332), aggregato medio (assimilabile al passante allo staccio 2 UNI 2332 e trattenuto dallo staccio 0,075 UNI 2332) e quantità limitate di aggregato fino legante (assimilabile al passante allo staccio 0,075 UNI 2332), dello spessore compreso di almeno cm 20;
3. strato di base in calcestruzzo a quintali 2 di cemento R 325, spessore c, 10 con mc 0,40 di sabbia e mc 0,80 di ghiaia, provvisto di giunti di dilatazione quando la lunghezza del ripristino sia superiore a quattro metri;
4. manto d'usura in conglomerato bituminoso, con bitume penetrazione 180/200 al 5,5%-6,5% del peso del pietrisco calcareo, serpentinoso, porfirico, confezionato con graniglia a massa chiusa, con additivi dello spessore compreso di mm 20.

Detto manto interesserà la lunghezza dello scavo e tutta la lunghezza del marciapiede e sarà di forma regolare con superficie perfettamente corrispondente a quella del marciapiede preesistente.

In prossimità delle essenze arboree, ove non esista una cordatura che le delimiti, verrà lasciato un rettangolo attorno ad ogni albero dalle dimensioni minime di cm 70x70.

La pavimentazione manomessa sarà ripristinata impiegando materiale non inferiore per qualità, spessore, pezzatura, colore e dimensione di quello rimosso.

5. ripristino dei cordoli e messa in quota dei chiusini

I cordoli rimossi in seguito allo scavo saranno ripristinati, con relativa intestatura e sigillatura, con fondazione e rinfianchi in calcestruzzo a q 2,5 di cemento tipo 325.

Saranno riportati in quota tutti i chiusini che sono interessati dal ripristino sia in sede stradale che sul marciapiede, accettando eventuali prescrizioni degli Enti e delle società proprietarie dei sottoservizi.

Art. 8

Modalità di esecuzione dei lavori per riparazioni stradali.

Le prescrizioni sono quelle riportate al precedente articolo 7, con le seguenti modificazioni:

- in caso di riparazioni non programmabili, la rottura della pavimentazione potrà essere eseguita con martello a lame quando le condizioni generali della pavimentazione siano tali da non recare ulteriori danni alla struttura stradale;
- la superficie del tappeto di usura sarà di forma rettangolare o quadrata, di larghezza in senso longitudinale di almeno un metro oltre la sagoma del tout-venant, con la linea di sovrapposizione tra il nuovo ed il vecchio manto perpendicolare all'asse stradale, ed in senso trasversale dal bordo della carreggiata sino alla mezzeria stradale;
- in alternativa al ripristino della pavimentazione descritto in precedenza, potrà essere accettata la posa di binder o tappeto di usura previa scarificazione con fresatura a freddo fino ad una profondità di almeno cm 3 estesa oltre cm 30 almeno rispetto alla superficie manomessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione, prima dell'inizio dei lavori, dovrà prestare presso il Comune, se richiesto, una cauzione a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni sulla manomissione del

suolo pubblico.

Tale cauzione sarà svincolata dopo il certificato di regolare esecuzione emesso dal C.A.P.

Art. 9

La presente convenzione ha validità di tre anni, e può essere prorogata con apposito atto deliberativo.

Art. 10

Le spese di registrazione e tutte le conseguenti di carattere fiscale, di qualunque genere, sono a carico del C.A.P., che si obbliga a tenere il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il C.A.P. Milano – il Direttore Generale

per il Comune di Bernareggio – il Sindaco